



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 febbraio 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0004 (NLE)**

**5761/23
ADD 1**

**COEST 76
ECOFIN 75
JAI 96
COPEN 23
MI 71**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA relativa alla modifica dell'allegato XLIV dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

PROGETTO

**DECISIONE N. .../2023
DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA**

del ...

**relativa alla modifica dell'allegato XLIV dell'accordo di associazione
tra l'Unione europea
e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte,
e l'Ucraina, dall'altra**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in particolare l'articolo 463,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra¹ ("accordo"), è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
- (2) Il preambolo dell'accordo riconosce il desiderio delle parti di far progredire il processo di riforma e ravvicinamento dell'Ucraina e di contribuire così alla graduale integrazione economica, all'approfondimento dell'associazione politica e alla realizzazione dell'integrazione economica mediante un ampio ravvicinamento normativo.
- (3) L'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo fa riferimento all'obiettivo di sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante mediante, tra l'altro, il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione.
- (4) Ai sensi dell'articolo 459, paragrafo 1, dell'accordo, le Parti devono attuare l'assistenza secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborare per tutelare gli interessi finanziari dell'UE e dell'Ucraina, secondo quanto enunciato nell'allegato XLIII dell'accordo. Le parti devono adottare misure effettive per prevenire e combattere la frode, la corruzione e le altre attività illegali, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dall'accordo.

¹ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

- (5) Ai sensi dell'articolo 459, paragrafo 2, dell'accordo, l'Ucraina deve procedere anche al graduale ravvicinamento della sua legislazione conformemente alle disposizioni di cui all'allegato XLIV dell'accordo.
- (6) L'articolo 474 dell'accordo prevede l'impegno generale dell'Ucraina a procedere al graduale ravvicinamento della sua legislazione al diritto dell'UE, sulla base degli impegni previsti, tra l'altro, nel titolo VI dell'accordo. Gli impegni relativi al graduale ravvicinamento della legislazione ucraina al diritto dell'UE previsti nel titolo VI dell'accordo comprendono la tutela degli interessi finanziari dell'UE e dell'Ucraina nel contesto dell'assistenza finanziaria fornita attraverso i pertinenti meccanismi e strumenti di finanziamento dell'UE al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo, tenendo conto delle esigenze, delle capacità settoriali e dei progressi dell'Ucraina in materia di riforme.
- (7) Ai sensi dell'articolo 463, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. In particolare, può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'UE e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le parti ritengono pertinenti.

- (8) Dalla conclusione dei negoziati relativi all'accordo, il diritto dell'UE relativo alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, le cui disposizioni sono state integrate nell'allegato XLIV dell'accordo, è stato sostituito dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, e pertanto sono cambiati anche gli impegni dell'Ucraina previsti dall'attuazione dell'accordo. Al fine di tener conto di tali modifiche del diritto dell'UE, occorre pertanto aggiornare l'allegato XLIV dell'accordo.
- (9) Il Consiglio di associazione deve pertanto modificare l'allegato XLIV dell'accordo e adeguare il termine di attuazione delle disposizioni previste in tale allegato per tenere conto delle nuove modifiche del diritto dell'UE.
- (10) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, riguardo alla modifica dell' allegato XLIV dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU UE L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Articolo 1

L'allegato XLIV dell'accordo è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio di associazione
Il presidente*

ALLEGATO

"ALLEGATO XLIV DEL TITOLO VI COOPERAZIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE

L'Ucraina provvede entro i termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'UE:

direttiva (UE) 2017/731 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale¹:

- articolo 3: frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione,
- articolo 4: altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione,
- articolo 6: responsabilità delle persone giuridiche,
- articolo 7: sanzioni per le persone fisiche,
- articolo 9: sanzioni per le persone giuridiche,
- articolo 12: termini di prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Calendario: le disposizioni sono attuate entro il 31 dicembre 2023."

¹ GU UE L 198 del 28.7.2017, pag. 29.